

Emergenza COVID 19 e consultazioni elettorali 2020

14 agosto 2020

Il 20 e 21 settembre 2020 si terranno contestualmente tutte le consultazioni elettorali previste per il 2020: il referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari, le elezioni suppletive di due senatori, le elezioni amministrative e quelle per il rinnovo dei consigli di alcune regioni. Il decreto-legge n. 26 del 2020 aveva posticipato, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020. Anche il referendum costituzionale era stato rinviato dal D.L. 18/2020.

Election day 20 e 21 settembre 2020

Le consultazioni elettorali da tenersi nel 2020 si svolgeranno contemporaneamente nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Si tratta delle seguenti elezioni:

- **referendum costituzionale** confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari ([D.P.R. 17 luglio 2020](#) adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia);
- **elezioni suppletive** nei collegi uninominali **03 della Regione Sardegna** e **09 della Regione Veneto** del Senato ([D.P.R. 17 luglio 2020](#) adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 e su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno);
- **elezioni amministrative** del turno ordinario 2020 nei comuni delle **regioni a statuto ordinario**, con eventuale balottaggio 4-5 ottobre ([decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2020](#));
- **elezioni amministrative** nei comuni delle regioni a statuto speciale **Trentino-Alto Adige** ([decreto del Presidente della Regione n. 33 del 13 luglio 2020](#)) con eventuale balottaggio il 4 ottobre e **Valle d'Aosta** ([decreto Presidente della Regione n. 296 del 20 luglio 2020](#)) con eventuale balottaggio il 4 e 5 ottobre.

Nel 2020 sono anche previste le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali in 6 regioni a statuto ordinario: **Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia** e in una a statuto speciale: **Valle d'Aosta**.

Le regioni hanno provveduto a fissare la data delle elezioni per l'*election day* del 20 e 21 settembre:

- Campania ([D.P.G.R. n. 97 del 20 luglio 2020](#));
- Valle d'Aosta ([decreto Presidente della Regione n. 296 del 20 luglio 2020](#));
- Marche ([D.P.G.R. n. 219 del 21 luglio 2020](#));
- Liguria ([D.P.G.R. n. 4226 del 23 luglio 2020](#));
- Veneto ([D.P.G.R. n. 76 del 30 luglio 2020](#));
- Toscana ([D.P.G.R. n. 104 del 1 agosto 2020](#));
- Puglia ([D.P.G.R. n. 324 del 3 agosto 2020](#)).

La documentazione relativa alle elezioni è consultabile su [Eligendo.Speciale elezioni 2020](#) del Ministero dell'interno.

Il rinvio delle elezioni 2020

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha **prorogato il termine di indizione del referendum** ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale che dispone la **riduzione del numero dei parlamentari** stabilendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60 come prevede la legge) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).

Successivamente, il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 ha posticipato, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020.

Le consultazioni interessate dal provvedimento sono:

- **elezioni suppletive** per la Camera e il Senato;
- elezioni dei **Consigli comunali e circoscrizionali**;
- elezioni dei **Consigli provinciali** e dei Presidenti delle province;
- elezioni per il rinnovo dei **Consigli regionali** e per l'elezione del Presidente nelle regioni a **statuto ordinario**.

Prevede inoltre l'applicazione del principio dell'*election day* anche ai fini dello svolgimento del referendum costituzionale.

In relazione alle elezioni **suppletive**, viene fissato il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 in **240 giorni dalla dichiarazione della vacanza**, rispetto ai 90 giorni previsti dalla legge elettorale.

Per quanto riguarda le **elezioni comunali e circoscrizionali**, il turno annuale ordinario del 2020 viene spostato ad una domenica compresa **tra il 15 settembre e il 15 dicembre**, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nello stesso periodo si voterà anche per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.

Viene prolungata di tre mesi la durata in carica dei **consigli regionali** il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 e si stabilisce che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Si prevede inoltre che le elezioni dei **presidenti di provincia e dei consigli provinciali** in scadenza nel 2020 si svolgano **entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali** con la conseguente proroga della durata del mandato fino al rinnovo degli organi.

In considerazione dell'emergenza sanitaria è inoltre **ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni** richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 e per le elezioni regionali, salvo diversa disposizione adottata, per queste ultime, dalle regioni.

Sempre con il fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, si dispone che le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.

Nel corso dell'esame in Assemblea, la Camera ha approvato un emendamento che prevede per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'applicazione delle disposizioni sulla **par condicio** di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo da **evitare posizioni di svantaggio** rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

Dossier

[Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13647/disposizioni-urgenti-materia-consultazioni-elettorali-l-anno-2020-1.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13647/disposizioni-urgenti-materia-consultazioni-elettorali-l-anno-2020-1.html>

[Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13755/disposizioni-urgenti-materia-consultazioni-elettorali-l-anno-2020-2.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13755/disposizioni-urgenti-materia-consultazioni-elettorali-l-anno-2020-2.html>

Le leggi elettorali regionali

Le riforme costituzionali attuate con le leggi costituzionali 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario e 2 del 2001 per le regioni a statuto speciale, hanno attribuito alle regioni potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità.

In tutte le regioni, ad eccezione della Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le leggi elettorali dispongono la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio. Pur con qualche differenza, i sistemi elettorali adottati prevedono la presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (generalmente coincidenti con il territorio delle province) collegate, singolarmente o in coalizione, con un candidato alla carica di Presidente. L'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali avviene con metodo proporzionale (previo superamento di soglie di sbarramento) e alla lista o coalizione collegata al candidato Presidente eletto (il candidato che ha ottenuto più voti a livello regionale) viene attribuito un premio di maggioranza variabile (generalmente dal 55 al 60 per cento dei seggi del Consiglio), in relazione alla percentuale di voti ottenuti, in genere senza previsione di una soglia minima.

Nella regione Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano, invece, il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, insieme alla Giunta.

Tutte le regioni e le province autonome hanno adottato nelle loro leggi disposizioni per favorire la parità di accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'art. 117, settimo comma, Cost.

Per un approfondimento sulla normativa adottata da ciascuna regione si rinvia al [Dossier Documentazione e ricerche predisposto dal Servizio Studi](#), nel quale sono illustrati i contenuti principali della legislazione di ciascuna regione e provincia autonoma in materia di sistema di elezione, con particolare riferimento all'assetto del territorio, al sistema delle candidature, alla rappresentanza di genere, alla modalità di votazione e al sistema di trasformazione dei voti in seggi.

E' possibile altresì consultare l'[infografica](#) che dà conto, cliccando su ogni Regione, dei principali elementi del sistema elettorale e i risultati delle elezioni da ultimo svolte.

Il D.L. 86/2020: parità di genere nelle elezioni regionali

Il 6 agosto 2020 è stato approvato dal Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 86 del 2020 recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.

Come affermato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, il provvedimento è finalizzato all'introduzione nella **legge elettorale regionale pugliese** della **doppia preferenza di genere**, vale a dire il meccanismo in base al quale se l'elettore esprime due voti di preferenza, questi devono andare a due candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Il principio della parità di genere nelle competizioni elettorali, dal 2016, costituisce uno dei principi fondamentali statali ai quali, in base alla legge n. 165 del 2004, le leggi elettorali regionali approvate dai singoli consigli regionali devono adeguarsi. Poiché il Consiglio regionale della Puglia non ha approvato in tempo utile le necessarie modifiche sul punto alla sua legge elettorale regionale, il provvedimento prevede l'attivazione del potere sostitutivo dello Stato e nomina il Prefetto di Bari commissario straordinario per gli adempimenti necessari.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, prevede che il **mancato recepimento nella legislazione regionale** in materia di **sistemi di elezione** del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consigli regionali dei **principi fondamentali** posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione (l'articolo che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi) e, contestualmente, costituisce **presupposto** per l'assunzione delle **misure sostitutive** ivi contemplate. Da segnalare che il richiamato articolo 4 non contiene solo il principio della parità di genere ma anche altri tre principi ai quali la legge elettorale regionale si deve adeguare: sistema elettorale che privilegi la formazione di maggioranze stabili nel rispetto della rappresentanza delle minoranze; la contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio; il divieto di mandato imperativo.

Il provvedimento detta quindi disposizioni – al comma 2 - da applicare nella **regione Puglia** per le **elezioni del Consiglio regionale del 2020** previste per il 20 e 21 settembre. In particolare, come già si è visto, in tale regione per le elezioni del Consiglio regionale "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto

con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi" si introduce la "**doppia preferenza di genere**". Nel caso di espressione di due preferenze per candidati del medesimo sesso, viene annullata la seconda preferenza.

È infine disposta, al comma 3, la nomina del prefetto di Bari a **commissario straordinario** "con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto", ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere.

Il prefetto di Bari, in veste di commissario straordinario, ha quindi emanto il 3 agosto 2020 un [provvedimento](#) con il quale, in virtù della ricognizione effettuata della legislazione elettorale della regione Puglia incompatibile con le disposizioni del decreto legge, ha indicato la formulazione che deve ritenersi applicabile dell'articolo 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale n. 2 del 2005, recante la descrizione della scheda elettorale. Nel medesimo giorno, il Presidente della Giunta regionale ha, con propri decreti, indetto le elezioni ([DPGR 324 del 3 agosto 2020](#)), stabilito il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni ([DPGR 325 del 3 agosto 2020](#)), dettato le regole di composizione e sottoscrizione delle liste ([DPGR 326 del 3 agosto 2020](#)) e stabilito il modello di scheda elettorale ([DPGR 327 del 3 agosto 2020](#)).

Modalità di voto per le elezioni 2020

Il [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103](#) introduce misure urgenti in relazione alle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e del 21 settembre 2020.

Al fine di tutelare la salute dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini che eserciteranno il diritto di voto nelle consultazioni indette per l'anno in corso, il provvedimento prevede, in deroga alla normativa vigente, la deposizione nell'urna delle schede votate direttamente da parte dell'elettore. Inoltre, il testo detta una disciplina speciale relativa alla costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, deputate a svolgere, oltre alle operazioni di raccolta del voto, anche quelle di spoglio delle schede votate. Viene poi individuata la procedura per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un [protocollo sanitario e di sicurezza](#) da applicare in occasione delle elezioni del settembre 2020.

Il documento prevede le modalità operative e precauzionali rivolte ai componenti dei seggi e agli elettori distribuiti.

Tra le misure previste:

- accessi contingentati agli edifici che ospitano i seggi elettorali;
- percorsi distinti di entrata e di uscita;
- distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori,
- definizione del numero e della disposizione delle cabine elettorali, tenendo conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi, come i rappresentanti di lista.

Le ordinanze della Corte costituzionale del 12 agosto 2020

La Corte costituzionale ha esaminato il 12 agosto 2020 in camera di consiglio l'ammissibilità di quattro ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall'Associazione +Europa - riguardanti, sotto vari profili, il taglio dei parlamentari nonché il relativo *referendum* costituzionale e le elezioni regionali, per i quali sono state fissate le date del 20 e 21 settembre (*election day*). I quattro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

In particolare:

- la Corte ha dichiarato inammissibile (ord. 195/2020) il conflitto sollevato dal Comitato promotore del *referendum* sul testo di legge costituzionale riguardante il "taglio dei parlamentari" avente per oggetto

l'abbinamento delle due votazioni, disposto dal decreto legge n. 26 del 2020 e dal DPR 17 luglio 2020. Il Comitato promotore non ha legittimazione soggettiva a sollevare questo conflitto dato che la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell'intero corpo elettorale;

- con il conflitto promosso dall'Associazione +Europa, nella sua veste di partito politico, veniva contestata in particolare la previsione (contenuta nel DL n. 26 del 2020) che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto partito politico. L'inammissibilità del conflitto (ord. 196/2020) deriva dal difetto di legittimazione della ricorrente in base alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti politici la natura di potere dello Stato;
- con riferimento al ricorso presentato dal senatore De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale (ord. 197/2020) ha ritenuto che esponesse, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti. Inoltre, pur sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione costituzionale, il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese nel corso di questi procedimenti. Perciò è stato giudicato inammissibile.
- la Corte ha dichiarato inammissibile (ord. 198/2020) il ricorso proposto dalla Regione Basilicata con riferimento sia all'avvenuta approvazione definitiva, l'8 ottobre 2019, del testo di legge costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia al DPR del 17 luglio 2020 di indizione del *referendum* popolare confermativo. La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.